



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Welfare

dalla legge alle persone

- *tutela dei più deboli*
- *pensioni e vite assicurative*
- *lavoro e competitività*



Roma, 29 gennaio 2008

MANOVRA SU VITE ASSICURATIVE, PENSIONI, MERCATO DEL LAVORO E COMPETITIVITA'

La legge finanziaria per il 2008 stanziava le risorse per consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Protocollo di luglio siglato tra Governo e Parti sociali. L'accordo prevede una serie di punti che hanno trovato attuazione con specifici procedimenti normativi collegati alla legge finanziaria.

La manovra, che ha come obiettivo prioritario la **tutela dei soggetti più deboli**, è articolata in due linee d'azione:

- la prima tesa a migliorare il livello di **copertura assicurativa** dei lavoratori e le **rendite pensionistiche**,
- la seconda indirizzata al **mercato del lavoro**, al sistema degli **ammortizzatori sociali** e alla competitività, proseguendo sulla linea d'azione impostata dal Governo Prodi nella Finanziaria 2007 con l'intervento sul "**cuneo fiscale**".

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
in collaborazione con:
Inpdap
Inps

Il testo è disponibile sui siti:

www.lavoro.gov.it
www.inpdap.gov.it
www.inps.it

interventi a tutela di donne, giovani, pensionati	Pag 4
interventi su redditi bassi e pensioni	Pag 12
interventi su ammortizzatori sociali	Pag 16
mercato del lavoro, competitività, cuneo fiscale	Pag 20

DONNE

Obiettivo dell'intervento:

Promuovere, attraverso sgravi e incentivi, l'occupazione femminile e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, estendere la tutela della maternità della lavoratrice, ampliare il sistema di tutele previdenziali verso le casalinghe.

DONNE

Intervento

Platea interessata

Promozione dell'occupazione femminile

Circa 9 milioni di donne in età attiva occupate
Circa 1 milione di donne in età attiva in cerca di occupazione

Tutela della maternità a rischio

Circa 4.500 lavoratrici iscritte alla gestione separata per anno

Promozione dell'occupazione femminile

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, disciplina oggi frammentata all'interno di diversi provvedimenti normativi. Tra i principi e i criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, oltre che al potenziamento delle azioni per favorire l'imprenditoria femminile. Prevista la revisione dei congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità, per incentivarne l'utilizzo.

Verrà, inoltre, incentivata la flessibilità degli orari in relazione alle necessità di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Previste anche, accanto al rafforzamento del telelavoro, azioni per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche tramite formazione professionale mirata.



Si introduce la definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

Congedi Parentali

Si estende il periodo di congedo di maternità/paternità, in caso di adozione di minore da parte di lavoratori dipendenti, da tre a cinque mesi.

Vengono eliminati i limiti di età del minore all'atto dell'adozione/affidamento ai fini del diritto al congedo di maternità/paternità in favore dei lavoratori dipendenti.

I genitori adottivi/affidatari, lavoratori dipendenti, vengono equiparati ai genitori biologici in relazione ai limiti temporali di fruizione del congedo parentale.

Il Governo è delegato a provvedere alla revisione dei congedi parentali con riferimento all'estensione della durata e incremento dell'indennità, al fine di incentivarne l'utilizzo.

Esempi maternità/paternità

CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONI/AFFIDAMENTI PREADOTTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Ieri	Oggi
3 mesi	5 mesi
Fruibili dopo l'ingresso del minore nel nucleo familiare	Fruibili, in caso di adozione internazionale, anche prima dell'ingresso del minore in Italia
No alla fruizione frazionata	E' possibile una fruizione frazionata

CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ IN CASO DI AFFIDAMENTI NON PREADOTTIVI

Ieri	Oggi
No alla fruizione frazionata	E' possibile una fruizione frazionata

CONGEDO PARENTALE PER ADOZIONI/AFFIDAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Ieri	Oggi
fruizione entro determinati limiti di età del minore	fruizione senza limiti di età del minore (fino al compimento della maggiore età)

Tutela della maternità a rischio

Viene ampliata l'estensione alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti. Stabilita anche l'applicazione dell'articolo 7 del Dlgs 151/2001 che dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori faticosi e insalubri, con spostamento della lavoratrice ad altre mansioni. Previsto, infine, che le aliquote contributive dovranno essere rideterminate da un decreto interministeriale Lavoro ed Economia.

Casalinghe

Si introduce la possibilità di effettuare contribuzioni saltuarie e non fisse alle forme di previdenza complementare per i soggetti destinatari del Dlgs 565/1996 (Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari), anche se non si è iscritte al Fondo per le casalinghe.

FAMIGLIA

Assegno per il Nucleo Familiare

Si prevede un incremento della prestazione mediante la rideterminazione degli importi e dei livelli di reddito, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i nuclei con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili (art. 1, comma 200, legge 24.12.2007, n. 244).

Tale rideterminazione verrà effettuata con un decreto interministeriale da emanare entro due mesi dal 1 gennaio 2008.



DISABILI

Inserimento lavorativo

Si ampliano le possibilità di inserimento lavorativo in favore dei soggetti diversamente abili attraverso la possibilità di stipulare - per il tramite dei servizi per l'impiego - convenzioni finalizzate all'impiego temporaneo con finalità formativa o più direttamente all'occupazione, con:

- datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione, con contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- cooperative sociali;
- imprese sociali;
- disabili liberi professionisti;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (denominati soggetti ospitanti) con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a loro carico, per tutta la durata della convenzione.

Le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Specifiche convenzioni possono essere finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Si prevede anche la riscrittura dell'art. 13 (Incentivi alle assunzioni) della legge 68/99, per cui, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di stato a favore dell'occupazione, le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e nei limiti delle disponibilità ivi indicate, per i lavoratori disabili assunti attraverso le convenzioni di nuova introduzione.

Per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono stanziati 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni di euro per il 2008.





GIOVANI

Obiettivo dell'intervento:

Fornire ai giovani maggiori opportunità per un lavoro più stabile e aiuti concreti per far fronte a momenti di difficoltà dovuti alla discontinuità dell'attività lavorativa.

Nell'ambito dell'obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".

A tal fine sono aboliti i rapporti di lavoro maggiormente precari quali il lavoro intermittente ed il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Sono previsti interventi specifici per dare continuità alle 'vite assicurative' al fine di garantire una pensione sicura e adeguata.

GIOVANI

Intervento	Platea interessata
Riscatto laurea	Laureati lavoratori: circa 6.500 domande/anno Laureati non lavoratori: circa 5.500 domande/anno
Totalizzazione contributi	Oltre un milione di potenziali soggetti
Accesso al credito	Circa 26 mila domande di prestito/anno
Parasubordinati	Parasubordinati senza altra forma assicurativa: circa 1.250 mila soggetti Parasubordinati con altra forma assicurativa: circa 500 mila soggetti

Giovani in cerca di prima occupazione

Per i soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, è previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per il riconoscimento di un 'bonus' da utilizzare per la loro formazione professionale.

Giovani laureati nelle regioni del Sud e delle Isole

Con decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro dello Sviluppo Economico saranno definite specifiche misure di agevolazione per l'inserimento lavorativo dei giovani laureati nelle regioni del Sud e delle Isole.

Riscatto laurea

È prevista la possibilità, per le domande presentate successivamente al 1° gennaio 2008, che i periodi da riscattare possano essere pagati sia in unica soluzione o in forma dilazionata fino a 120 rate mensili senza interessi.

Si estende la facoltà di riscatto anche a chi ancora non lavora e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare (circa 4.500 euro per il 2008). Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 % dell'importo stesso.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo si stabilisce la totale computabilità dei periodi riscattati anche ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Totalizzazione contributi

Si riduce dagli attuali sei anni a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche. Viene modificato l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 184/97 in materia di ricongiunzione per i lavoratori che si collocano nel sistema contributivo, attraverso l'eliminazione della previsione secondo cui la facoltà di ricongiunzione era riservata a coloro che non avessero maturato in nessuna delle due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il diritto a pensione.

Accesso al credito

La norma prevede una serie di interventi diretti a migliorare il reddito e l'occupazione a favore dei giovani al fine di fronteggiare i momenti di difficoltà dovuti alla discontinuità dell'attività lavorativa, attraverso l'istituzione di Fondi in grado di facilitare l'accesso al credito.

Per consentire ai giovani di età inferiore ai 25 anni, ovvero 29 se laureati di accedere a finanziamenti agevolati a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il Ministero del lavoro:

il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire loro di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi

Fondo microcredito istituito al fine di incentivare le attività innovative con priorità per le donne; Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi per finanziare i trasferimenti generazionali delle piccole imprese, dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione ed avvio di nuove attività in tali campi.

Per il finanziamento di tali Fondi è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2008. Con successivo decreto interministeriale saranno disciplinate le modalità operative di funzionamento dei suddetti Fondi.

Parasubordinati

È previsto un aumento graduale delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati non iscritti ad altre forme obbligatorie, secondo il graduale innalzamento per il 2008 al 24 per cento, per il 2009 al 25 per cento, dal 2010 al 26 per cento.

Per i soggetti iscritti anche ad altra forma assicurativa, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17%. Per favorire il reinserimento lavorativo degli iscritti alla gestione separata non iscritti anche ad altre gestioni, si prevede l'attivazione di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale sostenuti da una specifica prestazione economica erogabile anche nella forma di 'voucher'.

Esempio riscatto laurea:

FRANCESCA, 25 ANNI, NEOLAUREATA IN CERCA DI LAVORO.

NON HA REDDITI. COME REGALO DI LAUREA I GENITORI VORREBBERO PAGARLE IL RISCATTO.

ieri	oggi
avrebbe dovuto attendere il lavoro per chiedere il riscatto	può chiedere il riscatto senza attendere il lavoro
pagava un contributo, commisurato al suo reddito, in 5 anni con interessi	paga un contributo fisso per ogni anno riscattato, in 10 anni senza interessi
il riscatto sarebbe stato utile solo ai fini dell'importo della pensione	il riscatto è valido ai fini dell'importo della pensione e dell'anzianità contributiva (raggiunge prima il requisito per la pensione)
solo Francesca avrebbe potuto utilizzare fiscalmente il contributo pagato	contributo pagato può essere utilizzato fiscalmente da Francesca o dai suoi genitori (detrazione del 19%)

QUANTO COSTA A FRANCESCA UN ANNO RISCATTATO?

Condizione lavorativa	ieri	Oggi
Non lavora ancora	Non poteva riscattare	4.500
Lavora con uno stipendio di 17.000 euro	5.610 (in max. 5 anni con interessi)	5.610 (in 10 anni Senza interessi)



INTERVENTI DI SOSTEGNO A REDDITI BASSI E PENSIONI

Perequazione delle pensioni

Portata al 100% la rivalutazione della fascia di pensioni da tre a cinque volte il minimo. Poiché il meccanismo della perequazione automatica è applicato per fasce di reddito, l'aumento porterà un vantaggio sia alle pensioni da 3 a 5 volte il minimo sia a quelle di importo superiore.

Pensioni basse:

- **Somma aggiuntiva (quattordicesima)**
- **Bonus agli incapienti (rimborso forfettario di 150 euro pro-capite ai pensionati con imposta 2006 = 0 e ai loro familiari a carico)**
- **Ampliamento della platea di beneficiari delle cosiddette pensioni al milione (attraverso l'innalzamento dei limiti di reddito familiare)**

A titolo di intervento di solidarietà e redistribuzione del reddito è prevista la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo INPS, che riguarda circa 342 mila pensioni (l'1,9% del totale).

Questa misura, al momento prevista solo per il 2008, finanzia in parte gli interventi a sostegno dei redditi più bassi, attraverso una minore spesa di circa 208 milioni di euro.

Perquazione pensioni

	Numero Pensioni	% su Totale nazionale	SPESA (ieri, milioni di euro)	SPESA (oggi, milioni di euro)	Incremento di SPESA (da ieri a oggi, milioni di euro)
Totale	4.530.432	25,4	1.308	1.341	33
da € 1.308 a € 2.181	3.619.811	20,3	963	983	20
da € 2.181 a € 3.489	910.621	5,1	346	358	12

Per i pensionati con età \geq 64 anni e 'basso reddito' (*)

anno di riferimento	Reddito minimo annuo (euro) (**)	Numero aventi diritto	Spesa (milioni di euro)	Beneficio pro-capite (euro)
2007	8.897	3.105.000	983	317
2008	9.144	3.334.000	1.294	388

(*) individuato di anno in anno in riferimento all'indice ISTAT

(**) Comprensivo della c.d. 'clausola di salvaguardia' prevista per i soggetti con oltre 25 anni di contribuzione

Bonus incapienti e familiari a carico

	numero bonus erogati	beneficio pro-capite una tantum (euro)	spesa (milioni di euro)
pensionati	2.901.834	150	502
familiari a carico	510.886	150	76
Totali	3.412.720		578

PENSIONI

Obiettivo dell'intervento

Aggiornamento complessivo della normativa riguardante le pensioni, a completamento della riforma (c.d. 'Dini') introdotta con legge 335 del 1995 ed a correzione della c.d. riforma 'Maroni' (legge 243 del 2004).

Modifica dei requisiti per la pensione 'di Anzianità'

Dal 2008 e fino al 30 giugno 2009 occorreranno per i lavoratori dipendenti 58 anni (59 per gli autonomi) e almeno 35 di contributi.

È stato così cancellato l'innalzamento brusco di tre anni previsto dalla legge 243/04.

Introduzione del sistema delle 'quote'

Da luglio 2009 per le pensioni di anzianità viene introdotto il sistema delle quote, date dalla somma di età e contribuzione, mantenendo comunque un requisito minimo di età.

Nel secondo semestre 2009 e nel 2010 sarà necessario possedere la dote "complessiva" di 95, con un minimo di 59 anni di età. Agli autonomi sarà richiesto sempre un anno in più (rispettivamente, 96 e 60).

Nel 2011-2012 la quota si eleverà a 96, con 60 di età (97 e 61 per gli autonomi) e dal 2013 sarà necessario raggiungere la somma di 97, con 61 anni di età (98 e 62 per gli autonomi).

Rispetto alla precedente normativa della legge n. 243/2004, una media di **ulteriori** 33.200 lavoratori dipendenti e autonomi matura, ciascun anno, i requisiti di anzianità.

Modifica del sistema delle 'finestre'

Introdotte quattro finestre per il pensionamento di vecchiaia.

- Chi consegue i requisiti nel primo trimestre può andare in pensione dal 1° luglio (1° ottobre nel caso degli autonomi);
- chi raggiunge le condizioni nel secondo semestre potrà andare a riposo dal 1° ottobre (1° gennaio dell'anno successivo per gli autonomi);
- chi matura i presupposti nel terzo trimestre avrà l'assegno dal 1° gennaio dell'anno successivo (1° aprile);
- andrà in pensione dal 1° aprile dell'anno successivo (1° luglio per gli autonomi) chi perfeziona i "titoli" nel quarto trimestre.

La platea interessata dalla modifica del sistema delle 'finestre' è costituita in media da circa 179.000 pensionati di vecchiaia ogni anno.

Salvaguardia di posizioni acquisite

Continuano a valere le vecchie regole per l'anzianità per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (prima la data spartiacque fissata dalla legge Maroni era il 1° marzo 2004) e, nel limite di cinquemila unità lavorative, per i lavoratori che abbiano avuto accesso alla mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007.

Aggiornamento dei 'coefficienti di trasformazione'

Una Commissione composta di esperti avrà il compito di proporre, entro il 31/12/2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi sia di garanzia del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività che di solidarietà, al fine di assicurare un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dell'ultima retribuzione.

In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione la Tabella A allegata della legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, da una nuova Tabella A aggiornata sulla base di una rideterminazione effettuata nel 2005 sulla quale il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha espresso parere favorevole nel luglio 2006.

E' prevista una **determinazione triennale** dei coefficienti di trasformazione, attraverso un procedimento semplificato, mentre la verifica complessiva della sostenibilità del sistema pensionistico viene effettuata dal Governo con le parti sociali ogni dieci anni.

Solidarietà 'di sistema'

Sospensione per un anno dell'indicizzazione automatica delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo. La rivalutazione è parziale per le pensioni superiori a questo limite (3.544,96 euro mensili) maggiorato della rivalutazione: in questo caso la rivalutazione sarà attribuita fino a raggiungere questa soglia.

La misura avrà effetto su circa 228 mila pensioni.



TUTELA DI SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO LAVORATIVO

Obiettivo dell'intervento

Garantire un corretto rapporto tra il requisito anagrafico richiesto per il pensionamento di anzianità e la permanenza al lavoro in condizioni di particolare disagio fisico riferite a determinate situazioni lavorative.

Addetti a lavori 'usuranti'

E' prevista l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la disciplina dell'accesso anticipato al pensionamento con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto per i lavori usuranti (il requisito minimo rimane comunque 57 anni in associazione con 35 anni di contributi) sulla base di principi e criteri direttivi che vedono l'inclusione tra i lavoratori usuranti anche di lavoratori dipendenti notturni, degli addetti alla catena di montaggio, dei conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.


Lavoratori esposti all'amianto

Viene prevista la validità delle certificazioni di esposizione all'amianto INAIL per le domande volte ai benefici previdenziali della legge 257/92 presentate entro il 15 giugno 2005, relative ad attività lavorative non successive all'avvio della bonifica dei siti lavorativi e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

Il beneficio spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Le modalità attuative della norma sono rimesse a un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Sono individuati come esposti all'amianto circa 4.400 lavoratori



AMMORTIZZATORI SOCIALI

Obiettivo dell'intervento

Incrementare la misura e la durata dei trattamenti di DS (disoccupazione) ordinaria non agricola con requisiti normali e la misura dei trattamenti di DS ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali

Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali passa da 7 a 8 mesi, mentre passa da 10 a 12 mesi per coloro che hanno superato i cinquant'anni di età.

Con tali incrementi si aumenta il periodo ammortizzato durante il quale un lavoratore che ha perso il lavoro cerca un'ulteriore occupazione.

L'aumento è più consistente per i lavoratori con età più elevata perché, statisticamente, sono quelli che impiegano di più per trovare un'ulteriore occupazione.

Parallelamente viene aumentato l'importo dell'indennità:

60% dell'ultima retribuzione per sei mesi (precedentemente 50%),

50% per il settimo e ottavo mese (precedentemente 40%),

40% per quelli successivi (precedentemente 30%).

Naturalmente, per l'intero periodo di percezione del trattamento è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Gli incrementi di misura e di durata non si applicano:

- ai trattamenti di disoccupazione agricoli, sia ordinari che speciali;
- all'indennità ordinaria con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, DL 86/88).

L'indennità predetta non spetta inoltre nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione regolate dalla normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I trattamenti di disoccupazione non agricola con requisiti normali erogati ogni anno sono oltre 400 mila.

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

Per i trattamenti non agricoli, cambia anche la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti che passa dal 30 al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Tale indennità, solitamente, viene richiesta dai lavoratori dipendenti precari.

L'elevazione, quindi, mira innanzitutto ad aiutare i lavoratori più giovani (che maggiormente faticano a trovare un'impiego stabile) e certe categorie di lavoratori che sono precari per molti anni della loro carriera (ad es. gli insegnanti).

I trattamenti di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti erogati ogni anno sono circa 450 mila.

Lavoratori sospesi

Ai lavoratori sospesi dal lavoro (es.: settore termale, alberghiero, ecc), è riconosciuta

la possibilità di vedere aumentate le giornate indennizzate con la disoccupazione ordinaria, sia a requisiti ridotti che normali, da un precedente limite massimo di 65 giorni annui, a un limite maggiore che sarà individuato in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali.

Tali intese saranno recepite da un decreto che i Ministri del Lavoro e dell'Economia emaneranno entro il 31 marzo del corrente anno.

Con l'aumento si vogliono tutelare quelle tipologie di lavoratori che, per il carattere peculiare del settore di applicazione (es: termali e alberghieri), non lavorano in determinate stagioni dell'anno.

Incremento della percentuale di rivalutazione dei trattamenti di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità.

A partire dal 2008 gli aumenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 L. 427/80 (aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità) sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, in luogo della misura dell'80% prevista dalla legislazione vigente.

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola

Per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 (che verranno liquidate nel 2009) scompare la differenziazione delle percentuali di computo dell'indennità, che viene rapportata al numero delle giornate lavorate, eliminando il tetto delle 90 giornate indennizzate per i trattamenti speciali, e viene unificata al 40% della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali o di quella effettiva se superiore.

L'eliminazione della differenziazione della prestazione correlata al numero delle giornate lavorate realizza l'armonizzazione del lavoro agricolo con quello non agricolo.

Ma l'effetto più importante della norma è l'incentivo all'emersione del lavoro nero, in quanto viene a mancare la coincidenza dell'interesse del datore di lavoro e del lavoratore ad eludere la contribuzione riferita a giornate la cui copertura assicurativa non modificava l'importo della prestazione erogata, come accadeva per la liquidazione dei trattamenti speciali.

Viene garantita la copertura contributiva ai fini pensionistici per l'intero anno anche a quei lavoratori ai quali la precedente normativa non lo consentiva in dipendenza del numero insufficiente di giornate lavorate.

Al fine di realizzare questo obiettivo l'INPS detrae, dall'importo dell'indennità erogata, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata fino ad massimo di 150 giornate.

È stata poi sostanzialmente modificata la normativa relativa al riconoscimento dei benefici in dipendenza delle calamità naturali. Tali benefici vengono correlati all'effettuazione di almeno cinque giornate di lavoro alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della L.296/2006 ed abbiano beneficiato degli interventi di cui al d.lgs. 102/2004.

Il beneficio consiste nel riconoscimento, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, del numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente.

Non è più riconosciuto il beneficio ai lavoratori residenti nei comuni colpiti da calamità naturali.

Riforma degli ammortizzatori sociali

E' prevista, infine, una delega al Governo per una progressiva riforma degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e i criteri direttivi della delega si evidenziano :

- graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo;
- modulazione dei trattamenti collegata all'età dei lavoratori, alle condizioni occupazionali (più difficili nelle Regioni del Mezzogiorno) e con particolare riguardo alla condizione femminile;
- previsione della copertura figurativa calcolata sulla base della retribuzione;
- estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed applicazione di essa anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale;
- coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione dei lavoratori;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive;
- connessione con politiche attive per il lavoro, con riferimento soprattutto all'occupazione, soprattutto giovanile e femminile ed ai lavoratori considerati fasce deboli del mercato, soprattutto lavoratori giovani e quelli in età matura, per potenziare politiche di invecchiamento attivo;
- potenziamento dei servizi per l'impiego al fine di coordinare prestazioni di disoccupazione e percorsi di formazione ed inserimento lavorativo.

Esempio indennità di disoccupazione agricola

IMPORTO DELL'INDENNITÀ SU UNA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA DI € 50

giornate lavorate	Ieri	Oggi
59	30% di € 50 x 59 giornate = € 885	40% di € 50 x 59 giornate – 9% (Contributo solidarietà) = € 1.074
105	40% di € 50 x 90 giornate = € 1.800	40% di € 50 x 105 giornate – 9% (Contributo solidarietà) = € 1.911
155	66% di € 50 x 90 giornate = € 2.970	40% di € 50 x 155 giornate – 9% (Contributo solidarietà) = € 2.830

COPERTURA CONTRIBUTIVA ANNUA AI FINI PENSIONISTICI

giornate lavorate	Ieri	Oggi
59	239 giornate (*)	270 giornate
105	270 giornate	270 giornate
155	270 giornate	270 giornate

(*) Per raggiungere la copertura di 270 contributi giornalieri ai fini pensionistici ieri occorrevano almeno 90 giornate lavorate.

Esempio cassa integrazione, disoccupazione e mobilità

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI TETTI MASSIMI PER LE PRESTAZIONI DI CASSA INTEGRAZIONE, DISOCCUPAZIONE E MOBILITÀ

Ieri	Oggi
80% della variazione annuale dell'indice ISTAT (*)	100% della variazione annuale dell'indice ISTAT (*)

(*) indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

LAVORATORE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DI € 14.000

Età	Ieri	Oggi
Lavoratore con meno di 50 anni	Indennità annua di disoccupazione € 3.965	Indennità annua di disoccupazione € 5.360
Lavoratore con 50 anni o più	Indennità annua di disoccupazione € 5.015	Indennità annua di disoccupazione € 7.216

LAVORATORE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DI € 21.000

Età	Ieri	Oggi
Lavoratore con meno di 50 anni	Indennità annua di disoccupazione € 5.764	Indennità annua di disoccupazione € 6.752
Lavoratore con 50 anni o più	Indennità annua di disoccupazione € 7.689	Indennità annua di disoccupazione € 9.552

LAVORATORE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DI € 30.000

Età	Ieri	Oggi
Lavoratore con meno di 50 anni	Indennità annua di disoccupazione € 7.084	Indennità annua di disoccupazione € 8.112
Lavoratore con 50 anni o più	Indennità annua di disoccupazione € 9.834	Indennità annua di disoccupazione € 12.112

MERCATO DEL LAVORO

Obiettivo dell'intervento

Migliorare la qualità dell'occupazione in un mercato del lavoro moderno e flessibile, rivedendo complessivamente le norme che regolano i rapporti di lavoro discontinui previsti dalla legge 30/2003 e da altre normative e prevedendo azioni positive di contrasto alla precarietà.

Interventi per promuovere l'occupazione:

Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a - servizi per l'impiego, attraverso

- il potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio,
- la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private,
- la programmazione di misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo e alla valorizzazione del momento formativo,
- la promozione del patto di servizio come strumento di gestione dei servizi per l'impiego,
- la revisione di procedure amministrative.

b - incentivi all'occupazione, attraverso

- l'incremento dei livelli di occupazione stabile,
- il miglioramento del tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e degli ultracinquantenni anche con riferimento ai parametri comunitari derivanti dalla Strategia di Lisbona, in materia di occupazione, formazione ed istruzione,
- la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione, diretta ed indiretta,
- aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di promuovere (soprattutto nei servizi), la diffusione di contratti con orario giornaliero più elevato,
- incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, per comprovati compiti di cura, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale,
- specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

c - apprendistato, attraverso

- il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia,
- l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese,
- l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale dell'apprendistato professionalizzante e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,
- l'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

Incentivi fiscali all'occupazione nelle regioni del Sud e delle Isole

Alle aziende che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato viene rico-

nosciuto un credito d'imposta mensile pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e pari a 416 euro nel caso di lavoratrice.

Lavoro a tempo determinato

Viene reintrodotta, all'articolo 1 del Dlgs 368/2001, il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato.

Per il contratto a tempo determinato, si prevede che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dal superamento del predetto periodo.

In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

La durata del predetto ulteriore contratto è demandata ad appositi avvisi comuni tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Tali regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi.

Le regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali e in quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Ha identico diritto il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, in via transitoria, per consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo.

Part time Modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale, attribuendo alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa

La riforma vuole porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche del testo legislativo

a doppia versione per il lavoro pubblico e quello privato.

Viene infatti attribuita ai CCNL la facoltà di:

- introdurre clausole più flessibili e di disporre la relativa disciplina;
- stabilire la necessità dell'accordo individuale per il lavoratore che abbia concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
- prevedere aumenti contributivi per i contratti a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali per promuovere la diffusione di contratti di lavoro più consistenti;
- introdurre incentivi per contratti a tempo parziale "lunghi" ed agevolazioni per le trasformazioni di rapporti a tempo pieno in tempo parziale avvenuti su richiesta dei lavoratori e giustificati da comprovati compiti di cura.

Inoltre i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.

Viene, infine, previsto, per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto da tempo pieno a parziale, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o equivalenti.

Lavoro intermittente

- Sono abrogati gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro intermittente.

- E' abolito inoltre, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Le misure prevedono che, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possano prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi.

COMPETITIVITÀ

Obiettivo dell'intervento

Le norme si propongono di incentivare gli aumenti retributivi aziendali e territoriali (2° livello di contrattazione) legati alla produttività, sia riducendo il costo del lavoro per le imprese con un aumento degli sgravi contributivi, che aumentando la retribuzione netta e pensionabile per i lavoratori.

Si incrementa contemporaneamente, quindi, la competitività del sistema e le retribuzioni dei lavoratori.

Viene, in tal modo proseguita la linea d'azione impostata dal Governo nella precedente Finanziaria 2007 con l'intervento sul "cuneo fiscale".

Sgravi contributivi e pensionabilità della retribuzione di produttività

Il vecchio sistema di decontribuzione degli aumenti retributivi legati alla produttività, viene sostituito da un nuovo e più favorevole sistema di sgravi a favore delle imprese (25% della retribuzione di produttività) e dei lavoratori (rimborso dei contributi previdenziali sulla retribuzione di produttività) aumentando il tetto massimo di retribuzione incentivata dal 3% al 5% della retribuzione annua totale. In tal modo oltre ad una riduzione del costo del lavoro si ha, a differenza della situazione precedente, la piena pensionabilità di queste quote di retribuzione. L'intervento sarà attuato con l'istituzione di un apposito Fondo disciplinato da un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Detassazione della retribuzione di risultato

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro del lavoro, sentite le parti sociali, saranno emanate le disposizioni finalizzate a realizzare per il 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'art. 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

E' da notare che la retribuzione di risultato viene assoggettata a contribuzione a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Soppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario

L'articolo prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della contribuzione aggiuntiva sugli straordinari di cui all'articolo 2, comma 19 della legge n. 549/1995. Il predetto articolo 2, comma 19 prevede a carico delle imprese con più di 15 dipendenti il versamento a favore della GIAS di un contributo del 5% della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è pari al 10% per le ore eccedenti le 44 e al 15%, per quelle eccedenti le 48, indipendentemente dal numero degli occupati.

Risultano interessati al provvedimento oltre un milione di soggetti.

RIDUZIONE DEL "CUNEO FISCALE"

Dal 1 luglio 2007 è entrata pienamente a regime la riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese, prevista dalla legge finanziaria 2007 (Art. 1, commi 266-269).

Il "cuneo fiscale" è la differenza tra il costo del lavoro (retribuzione lorda + oneri sociali) a carico dell'azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.

Le risorse stanziare dal Governo sono:

3 miliardi di euro nel 2007;

5,1 miliardi di euro nel 2008;

5,2 miliardi di euro nel 2009.

Le nuove agevolazioni riguardano tutte le imprese, comprese quelle dei settori credito, finanziario e assicurativo, con la sola eccezione dei settori a tariffa e concessione.

Le nuove agevolazioni, tese a rendere più conveniente per le aziende il ricorso al lavoro a tempo indeterminato, sono le seguenti:

le imprese possono dedurre dalla propria base imponibile IRAP tutti gli oneri sociali a carico del datore di lavoro relativi agli occupati a tempo indeterminato;

in aggiunta, per ogni lavoratore a tempo indeterminato:

le imprese del Centro-Nord possono dedurre dalla base imponibile Irap la somma di 5.000 euro su base annua;

le imprese del Sud possono dedurre 10.000 euro;

una nuova deduzione dalla base imponibile Irap a favore delle aziende che assumono lavoratrici che si trovano in situazione di svantaggio (vale a dire lavoratrici residenti in aree nelle quali il tasso di disoccupazione è particolarmente elevato, sulla base di specifiche definizioni della Commissione europea). La deduzione Irap per singola lavoratrice può arrivare fino a 100mila o 140mila euro a seconda delle aree interessate.

RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO: IMPRESA DEL CENTRO-NORD

IMPRESA CON 10 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO, CON RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DI 25.000 EURO (DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE DEI CONTRIBUTI SOCIALI E DEDUZIONE FORFETTARIA DI 5.000 EURO PER OCCUPATO).

	prima	oggi	risparmio
retribuzione lorda	250.000 euro	250.000 euro	
contributi sociali a carico del datore di lavoro	80.200 euro	80.200 euro	
irap	14.033 euro	8.500 euro	5.533 euro
costo del lavoro	344.233 euro	338.700 euro	

Un' impresa del centro nord risparmia 553 euro l'anno per ciascun lavoratore a tempo indeterminato con retribuzione di 25.000 euro

RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO: IMPRESA DEL SUD

IMPRESA CON 10 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO, CON RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DI 25.000 EURO (DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE DEI CONTRIBUTI SOCIALI E DEDUZIONE FORFETTARIA DI 10.000 EURO PER OCCUPATO).

	prima	oggi	risparmio
retribuzione lorda	250.000 euro	250.000 euro	
contributi sociali a carico del datore di lavoro	80.200 euro	80.200 euro	
irap	14.033 euro	6.375 euro	7.658 euro
costo del lavoro	344.233 euro	336.575 euro	

Un' impresa del sud risparmia 765 euro l'anno per ciascun lavoratore a tempo indeterminato con retribuzione di 25.000 euro

EFFETTO DEL CUNEO FISCALE SULLE IMPRESE

MINOR COSTO PER LAVORATORE

retribuzione lorda del lavoratore	minor costo per lavoratore (euro/anno)		minor costo in % sulla retribuzione lorda	
	nord	sud	nord	sud
15.000	417	445	2,8	3,0
20.000	458	698	2,3	3,5
25.000	553	766	2,2	3,1
30.000	621	834	2,1	2,8
35.000	690	902	2,0	2,6
40.000	758	970	1,9	2,4

Welfare, dalla legge alle persone

Note



Presidenza del Consiglio dei Ministri

